



**ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
“LUIGI EINAUDI”**

Via Spezzaferri 7 - 26900 - Lodi

**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2018/2019
a seguito certificazione di compatibilità
del Revisore dei Conti del 27.2.19
sottoscritto in data 9 marzo 2019**

IPOTESI DI

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2018/2019

VISTO il CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018

VISTO il CCNL/Scuola del 29/11/2007 e successive Sequenze Contrattuali;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 150/2009;

VISTA la Circolare n. 7 del 13/05/2010 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

VISTO il D.L.vo 141 del 1.08.2011 (GU n. 194 del 22.08.2011) che interpreta autenticamente il D.L.vo 150/09;

VISTO il Decreto legge n. 95 del 12 luglio 2012 convertito nell'art.2 comma 7 della Legge 135/2012;

VISTA LA Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 (MEF Dipartimento Generale dello Stato-schemi di relazione illustrativa);

VISTA la delibera di approvazione del P.T.O.F, delibera del Collegio Docenti del 30/10/2018 n. 2;

VISTA la delibera di approvazione delle Funzioni Strumentali e Commissioni, delibera del Collegio Docenti del 25/9/2018 n. 3 e del Consiglio di Istituto del 25/10/2017;

PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti nell'Istituzione Scolastica;

PREMESSO che nell'Istituto devono essere conseguiti risultati di qualità dell'offerta formativa e di miglioramento nell'erogazione del servizio scolastico attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'offerta formativa;

TENUTO CONTO che il Contratto integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti operante nell'Istituzione Scolastica;

il giorno 12/12/2018

SI ANALIZZA

Presso la Presidenza dell'I.P.S.C.T "LUIGI EINAUDI" di Lodi

L'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d'Istituto fra:

- il Dirigente Scolastico Reggente dott. Francesco Terracina
- la RSU presente Emilio Rizzi, Giuseppe Fiore Campisi, Vincenzo Lorrai

Giuseppe Campisi

Francesco Terracina

- i rappresentanti sindacali provinciali CISL SCUOLA – CGIL SCUOLA – UIL SCUOLA -SNALS SCUOLA

si incontrano

per firmare l'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO che sarà inviata al Collegio dei Revisori dei conti per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica IPSCT L. Einaudi di Lodi.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2018/2019 .
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2019, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Giuseppe Casella
Stefano...

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

Giuseppe Coen
Francesco Stella

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nella Sede Centrale, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella sede concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Giuseppe Casali
 Successo 10/10/18

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ogni sede e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Giuseppe Cecchi
Luca...

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
3. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette ed strumentali riguardante l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza di:
 - N.2 assistenti amministrativi
 - N.2 collaboratori scolastici
4. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami di stato è indispensabile la presenza di:
 - N.2 assistenti amministrativi
 - N. 1 assistente tecnico
 - N.3 collaboratori scolastici
5. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in caso di sciopero coincidente con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti, è indispensabile la presenza di
 - Direttore S.G.A.
 - N. 2 assistenti amministrativi
 - N. 2 collaboratori scolastici
6. In caso di necessità, potrà essere assegnato alla sede centrale personale in servizio presso le altre sedi dell'Istituto.

TITOLO III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 Criteri per l'attribuzione di compensi accessori, al personale docente, educativo ed ATA

I criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3) sono i seguenti:

- disponibilità
- competenze documentate
- rotazione

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- orario di entrata dalle ore 7.30 alle ore 8.30.
- orario di uscita dalle ore 13.30 alle ore 14.30.

Possono essere prese in considerazione altre modalità di flessibilità, purché compatibili con l'efficiente organizzazione del servizio.

3. Se necessario il personale ATA individuato dal DS partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza, anche a bisogni primari degli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

5.11.18
Caer
Chiusura

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO V

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 38.203,98
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 2.211,00
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.322,49
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.306,63
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 5.037,07
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.211,00
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 7.818,67
h) per i progetti nazionali e comunitari (PON, Biblioteche innovative)	€ 181.847,00
i) per l'alternanza scuola-lavoro	€ 26.170,66

g. m. b. car
Vincenzo...

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 16.837,79 (70%), e per le attività del personale ATA € 7.216,19 (30%).
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Stanziamenti

- 1) Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 31, secondo quanto stabilito dall'art. 88 del CCNL 2006-2009, il fondo di istituto destinato **al personale docente** è ripartito come segue tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a) impegno "in aula" (art. 88, lett. C): corso di recupero: **€ 6.425,00**
 - b) supporto alla didattica, gruppi di lavoro e di progetto (art. 88, lett. D): **€ 9.750,00**
 - c) supporto organizzativo e logistico (art. 88, lett. F): **€ 3.060,00**
 - d) supporto organizzativo, coordinamento didattico e organizzativo degli Organi Collegiali e delle loro articolazioni (art. 88, lett. K): **€ 7.537,50**
 - e) Funzioni strumentali (art. 30): **€ 3.322,49**
 - f) Fondi Alternanza Scuola Lavoro – nota MIUR 19270 del 28 settembre 2018

FINANZIAMENT O ASL MIUR SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	LORDO STATO	9.485,89		
FINANZIAMENT O MIUR GENNAIO - AGOSTO 2018	LORDO STATO	17.284,77		
Economia		1.900,00		
	TOTALE	28.670,66		
SPESE VARIE		1.000,00		
Visite - Sorveglianza		500,00		
PERSONALE		1.00,00		
	TOTALE	26.170,66	LORDO DIPENDENTE	19.721,67

SUDDIVISIONE
FONDI ASL

4 cur
Successo

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	N.	QUOTA	TOTALE
FORMAZIONE STUDENTI		32	35,00	1.120,00
IFS	DOCENZA	240	35,00	8.400,00
RESPONSABILI	DIPARTIM.	3	400,00	1.200,00
TUTOR TIROCINI	ALTERN.	11 classi	€ 30 alunno classi 3 ^a -4 ^a € 250 classi 5 ^a	5.470,00
TUTOR TIROCINI	IFS 3 ^a E 4 ^a 5 ^a	6 classi	€ 30 alunno classi 3 ^a -4 ^a € 250 classi 5 ^a	3.230,00
TIROCINI STUDENTI DISABILI			€ 30 x 6 alunni	180,00
				19,600,00
DISPONIBILITA' (aggiuntiva per ATA)				121,67

Avanzo FIS Docenti: € 30,29

Avanzo Compensi Educazione fisica: € 4,03

2) Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Dsga

a) Indennità di direzione: **€ 3.050,00**

Assistenti Amministrativi

a) Intensificazione lavoro per sostituzione colleghi assenti: **€ 3.335,00**

Assistenti Tecnici

b) Intensificazione lavoro per sostituzione colleghi assenti: **€ 1.015,00**

Collaboratori scolastici

a) Intensificazione di prestazioni lavorative per sostituzione colleghi assenti:
€ 2.950,00

b) Collaborazioni varie: **€ 1.050,00**

Avanzo FIS ATA: € 1,19

Le quote stabilite saranno l'importo massimo retribuibile per ogni profilo professionale; eventuali economie risultanti dalla sostituzione dei colleghi assenti, potranno essere ripartite all'interno del medesimo profilo come intensificazione.

Art. 25 Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/2019 corrispondono a € 7.818,67.

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- il bonus è ripartito tra un minimo del 15 % ed un massimo del 25% dei docenti in servizio,
- la cifra è attribuita sulla base dei seguenti livelli:
 - Livello minimo di € 200,00
 - Livello massimo di € 500,00

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

gubba Carol
M. Minicchi /

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Luciano
Gulle

TABELLE

DISPONIBILITA' M.O.F. 2018/2019	53.149,20
<i>Economie 2017/2018</i>	3,48
Totale MOF con ECONOMIE	53.152,68
FONDI M.O.F. DESTINATI 2018/2019	
Funzioni strumentali docenti	3.322,49
Incarichi specifici A.T.A.	2.306,63
Finanziamento corsi recupero/potenziamento	10.000,00
Ore eccedenti scuola secondaria	2.211,00
Fondi Aree a rischio	5.036,07
Pratica Sportiva	2.069,03
	24.945,22
Fondo Istituto	28.203,98
Indennità DSGA	3.050,00
Accantonamento Collaboratori scolastici	1.150,00
	4.200,00
FIS Docenti / A.TA.	24.003,98
Docenti 70 %	16.802,79
A.T.A. 30 %	7.201,19

Fondo di Istituto personale Docente

Ore aggiuntive per corsi recupero (art. 88 lett. c) = € 6.425,00

Attività	Ore	quota	tot.
Attività di recupero - progetti di arricchimento massimo retribuibile	55	35,00	1.925,00
Corsi di recupero estivi massimo retribuibile	90	50,00	4.200,00
			6.425,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88 lett. D) = € 9.750,00

COORDINATORI DI CLASSE	quote forfettarie	31	250,00	7.750,00
TUTOR NEO ASSUNTI / FIT	quote forfettarie	4	200,00	800,00
TUTOR CLASSI PRIME	quote forfettarie	8	150,00	1.200,00
				9.750,00

Stucco stucco
9.4.18
Cont.

**Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico
(art. 88 lett. f) = € 3.090,00**

Collaboratore Vicario	quote forfettarie	1		1.000,00
Commissione orario	quote forfettarie	3	210,00	630,00
Commissione orario	quote forfettarie	1	630,00	630,00
Supporto organizzativo entrate / uscite	quote forfettarie	1	400,00	400,00
Supporto sito	quote forfettarie	1	400,00	400,00
				3.060,00

Attività deliberate e funzionali al POF (art. 88 lett. K) = € 7.537,50

attività scuola aperta	massimo retribuibile			2.400,00
Orientamento scuole medie (quota per uscita)	massimo retribuibile			1.200,00
Supporto attività sicurezza	quote forfettarie	1	700,00	700,00
Commissioni PTOF - VIAGGI E USCITE	quote orarie	40	17,50	700,00
Monitoraggio Intercultura		15	17,50	262,50
Toponomastica- Scuola Amica		20	17,50	350,00
Progetto accoglienza		10	17,50	175,00
Orientamento studenti div.abili		40	17,50	700,00
Progetto antibullismo		10	17,50	175,00
Attività di educazione alla salute		30	17,50	525,00
Attività di educazione ambientale		20	17,50	350,00
				7.537,50

Funzioni Strumentali = € 3.322,49

AREA	Descrizione area	Docenti	IMPORTO
Area 1	Studenti diversamente abili / BES	1	911,24
Area 2	Alternanza	1	750,00
Area 3	Orientamento	1	911,25
Area 4	Supporto agli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)	1	750,00
Totale			3.322,49

Avanzo FIS Docenti: € 0,29

**Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87) = €
2.065,00**

Attività	docenti x ore	tot. Ore	tot. Compensi
Attività per gruppo sportivo	4	59	2.065,00
TOTALE			2.065,00

Avanzo Compensi Educazione fisica: € 4,03

**FONDO ISTITUTO PERSONALE ATA a.s. 2018/2019 € 7.021,19 + accantonamento
€1.150,00 = € 8.351,19**

Descrizione	n. addetti	Quota / n. gg.ass.	Compenso max
<u>Sostituzione colleghi assenti</u>			
Assistenti Amministrativi	6	29,00 / 115	3.335,00
Assistenti Tecnici	2	29,00 / 35	1.015,00
Collaboratori scolastici	10	25,00 / 118	2.950,00
<u>Collaborazioni varie C.S.</u>			
Assistenza alunni disabili (Sede)	1	350,00	350,00
Supporto uffici (Cazzulani)	2	350,00	700,00
Totale			8.350,00
Avanzo FIS ATA: € 1,19	Eventuali economie potranno essere redistribuite fra i vari profili.		

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A. – € 2.306,63
Assistenti Amministrativi

Natura dell'incarico	n. unità	Importo pro capite	Importo totale
Area didattica	2	ex- art. 7	retribuito C.U.
Area Amministrativa	2	ex- art. 7	retribuito C.U.
Area Personale	1	ex- art. 7	retribuito C.U.

Assistenti Tecnici

Natura dell'incarico	n. unità	Importo pro capite	Importo totale
Supporto tecnico per attività PTOF	2	ex- art. 7	retribuito C.U.

Griffie Cacciari


Luciano Sella

Incarichi specifici Collaboratori Scolastici –A.S. 2018/2019 = 2.306,63

Plesso	Natura dell'incarico	n. unità	Importo pro capite	Importo totale
Cazzulani	Servizi di rilevanza esterna e Supporto alla gestione / collaborazione con docenti	2	272,00	544,00
Succursale SPEZZAFERRI	Servizi di rilevanza esterna e Supporto alla gestione / collaborazione con docenti	2	272,00	544,00
SEDE	Servizi di rilevanza esterna e Supporto alla gestione / collaborazione con docenti Supporto alla gestione / collaborazione con docenti	3	272,00	816,00
SEDE	Piccola Manutenzione	1	402,63	402,63
Totale				2.306,63

Gli importi verranno proporzionalmente ridotti per assenze superiori a 30 gg. anche non continuativi.

Il Cens. ...



Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco TERRACINA

Francesco Terracina

Le Organizzazioni Sindacali

CGIL Annalisa Ferrante

Annalisa Ferrante

CISL Francesco Zanaboni

Francesco Zanaboni

SNALS Salvatore Dimundo

Salvatore Dimundo

RSU Emilio Rizzi

Emilio Rizzi

RSU Giuseppe Fiore CAMPISI

Giuseppe Fiore

RSU Vincenzo LORRAI

Vincenzo LORRAI

UIL Scuola - RUA Sebastiano Boscarino

Sebastiano Boscarino